

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA CITTADINA DELLO SPORT

(approvato con delibera C.C. n. 89 del 18.12.1993 – esecutiva il 28.01.1994 –
e successive modifiche (ultima modifica effettuata con delibera C.C. n. 107/5.10.1999 – esecutiva il 25.10.1999)

ART. 1 -DISCIPLINA -

Il presente regolamento disciplina l'istituzione, il funzionamento, le competenze della Consulta cittadina dello sport, al fine di garantire la partecipazione democratica dei cittadini alla programmazione di iniziative, progetti e alla gestione dei servizi comunali del settore sport.

ART. 2 -DEFINIZIONE -

La Consulta cittadina dello sport è l'organismo territoriale di partecipazione, di consultazione, di rappresentanza delle associazioni, gruppi sportivi, affiliati ad una federazione nazionale e partecipanti a competizioni della stessa operanti in Bareggio, e singoli cittadini, interessati alla materia.

ART. 3 -COMPITI-

La Consulta per lo sport ha il compito di:

- a) esprimere pareri consultivi, partecipare alla programmazione di tutte le attività a carattere sportivo e ricreativo che vengono gestite dall'Ente locale o da terzi sul territorio comunale e alla promozione e diffusione dello sport;
- b) analizzare le esigenze del settore ed elaborare le relative proposte da presentare agli organismi istituzionali preposti;
- c) formulare istanze, petizioni e proposte all'Assessore competente per il buon funzionamento del servizio in essere e per il miglioramento delle iniziative in atto;
- d) favorire i collegamenti e la cooperazione fra le attività sportive proposte da altri Enti o Associazioni;
- e) promuovere la convocazione di assemblee pubbliche relative alla materia sportiva;
- f) promuovere iniziative popolari e referendum;
- g) rivolgere interrogazioni scritte alla Giunta comunale o al Consiglio comunale, alle quali l'Amministrazione comunale risponderà per iscritto, oppure nella prima seduta di Giunta o di Consiglio immediatamente successiva alla protocollazione della richiesta stessa;
- h) rivolgersi al Difensore civico

ART. 4 -COMPOSIZIONE -

La Consulta dello sport è composta da 2 rappresentanti (1 effettivo e 1 supplente) per tutte le Associazioni presenti e operanti sul territorio, con i requisiti previsti dall' art. 2 del Regolamento, ed inoltre, da un numero di cittadini fino a 7 (sette), affinché siano rappresentati altri e diversi modi di interpretare e vivere lo sport rispetto alle Associazioni sportive affiliate a Federazioni Nazionali.

ART. 5 -ISTITUZIONE COMPONENTI DELLA CONSULTA E RELATIVA NOMINA DEI

COMPONENTI

Il Sindaco o l'Assessore dallo stesso delegato, mediante idonee forme di pubblicità, convoca un'assemblea invitando i singoli cittadini e le realtà sportive a parteciparvi per contribuire alla costituzione della Consulta. Successivamente all'assemblea gli interessati dovranno presentare per iscritto al Sindaco, entro il termine di 30 giorni, il nominativo di due rappresentanti (uno effettivo e uno supplente) qualora trattasi di associazione o il proprio nominativo, accompagnato da curriculum vitae, qualora trattasi di singoli cittadini. Il Sindaco provvederà ad inserire la proposta di deliberazione della nomina dei componenti la Consulta nella prima seduta della Giunta comunale immediatamente successiva.

La Giunta comunale nomina i componenti della Consulta su proposta dell'elenco dei nominativi, pervenuti all'Amministrazione comunale nei tempi stabiliti.

I nominativi pervenuti da singoli cittadini, se eccedenti i posti da ricoprire, verranno raccolti in un elenco che sarà tenuto a disposizione sia per la copertura dei posti all'atto dell'istituzione della Consulta, sia per procedere ad eventuali surroghe che si rendessero eventualmente necessarie.

La scelta dei nominativi di cui al precedente capoverso verrà operata dagli organi competenti, sulla base di curriculum vitae, che ogni candidato dovrà presentare.

ART. 6 -PRIMA CONVOCAZIONE -

La prima convocazione della Consulta è effettuata dal Sindaco entro 30 giorni dall'esecutività della delibera di Giunta comunale di nomina della stessa.

Nel corso della prima convocazione la Consulta eleggerà al proprio interno il Presidente. Nella stessa riunione quest'ultimo nominerà il Vice Presidente e il Segretario.

ART. 7 -IL PRESIDENTE-

Il Presidente viene eletto dai componenti la Consulta, nella prima riunione della stessa, in prima convocazione, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti e ha il compito di:

- a) coordinare le attività della Consulta;
- b) farsi garante delle regole di partecipazione democratica dei componenti ai lavori della Consulta e della esecuzione delle decisioni che la Consulta assume;
- c) convocare e presiedere la Consulta;
- d) illustrare gli argomenti sui quali si discute e si vota; stabilire l'ordine delle votazioni; controllare e proclamare il risultato di quest'ultime;
- e) mantenere i rapporti con l'Amministrazione comunale;
- f) dichiarare decaduti i componenti di cui al successivo art. 15.

Il Presidente rimane in carica quattro anni e il suo mandato può essere rinnovato solo per un altro quadriennio.

ART. 8 -IL VICE PRESIDENTE-

Il Vice Presidente viene nominato dal Presidente nella prima riunione della Consulta. In caso di assenza del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

ART. 9 -IL SEGRETARIO-

Il Segretario viene nominato dal Presidente nella prima riunione della Consulta.

Il Segretario affianca il Presidente nell'adempimento delle funzioni di cui al precedente art. 7. Inoltre il Segretario ha il compito di redigere il verbale di ogni seduta della Consulta.

ART. 10 -PARTECIPAZIONI ESTERNE-

Alle riunioni della Consulta partecipa l'Assessore competente senza diritto di voto.

Se richiesti, possono partecipare alla riunione della Consulta, i dipendenti comunali, quali esperti, per eventuali chiarimenti dei punti in discussione all'ordine del giorno.

Le riunioni della Consulta sono pubbliche. I cittadini che vi partecipano non hanno diritto di voto in merito agli argomenti trattati, possono tuttavia avere diritto di parola.

ART. 11- CONVOCAZIONE-

La Consulta si riunisce di norma ogni due mesi o quando se ne ravvisa la necessità. La convocazione può avvenire:

- a) per iniziativa del Presidente;
- b) per richiesta motivata di almeno 1/3 dei membri della Consulta;
- c) per richiesta motivata di almeno 1/3 dei Consiglieri e della Giunta comunale;
- d) per richiesta scritta e motivata di un numero di cittadini pari almeno al numero dei componenti la Consulta.

ART. 12 -MODALITA' DI CONVOCAZIONE -

La convocazione viene fatta mediante avviso scritto ai componenti della Consulta, fatto recapitare a cura dell'Amministrazione comunale almeno 3 giorni prima della riunione. Tale avviso dovrà prevedere una prima convocazione ed una seconda convocazione ad orari diversi anche nello stesso giorno.

Inoltre si avviserà la cittadinanza della convocazione della Consulta mediante avviso, affisso all'Albo Pretorio del Comune e per il Paese.

In caso di dimissioni contemporanee del Presidente e del Vice Presidente si procederà come previsto dal precedente art. 6.

ART. 13 -VALIDITA' DELLE ADUNANZE E DELLA VOTAZIONE

La riunione della Consulta sarà valida se vi partecipa in prima convocazione la metà più uno dei componenti in carica ed in seconda convocazione, se vi parteciperanno almeno un terzo dei componenti, compreso il Presidente.

Le decisioni adottate devono riportare il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

ART. 14 -OBBLIGO DEL VERBALE-

Per ogni seduta sarà redatto, a cura del Segretario, il verbale che sarà approvato nella riunione successiva. Tale verbale rimarrà agli atti del Comune, a disposizione dei componenti della Consulta o di qualsiasi altra persona interessata a consultarlo.

ART. 15 -DECADENZA -DIMISSIONI -SURROGAZIONE DEI COMPONENTI-

In caso di assenza ingiustificata di un componente per quattro sedute consecutive, il Presidente ne dichiara la decadenza.

Le dimissioni dovranno essere indirizzate per iscritto al Presidente, il quale le inoltrerà all'Ufficio Protocollo del Comune. Il componente, espresso dalle realtà associative, dimissionario o decaduto, viene surrogato mediante indicazione di un nominativo da parte della stessa associazione o gruppo di appartenenza.

Il componente facente parte della Consulta in qualità di libero cittadino che sia decaduto o che si sia dimesso verrà surrogato facendo riferimento all'elenco di cui all'art. 5 del presente regolamento. Alla surroga dei componenti della Consulta si procederà con deliberazione della Giunta comunale.

ART. 16 -DURATA E DECADENZA DELLA CONSULTA-

La Consulta dura in carica quattro anni e fino all'effettivo insediamento della nuova Consulta.

Essa non decade con lo scioglimento del Consiglio comunale.

ART. 17 -RINVIO -

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento al Regolamento generale delle Consulte cittadine approvato con delibera C.C. n. 49 del 07.07.1993 e successive modifiche ed integrazioni.